

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE E AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ANCHE NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN EMERGENZE TERRITORIALI, AMBIENTALI E SANITARIE - EMTASK

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche con sede in Modena Via Campi 103, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato "DIPARTIMENTO", rappresentato dalla _____ in qualità di Direttore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. _____

E

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile C.F. 91278030373, di seguito denominata, per brevità, "AGENZIA", rappresentata dal Direttore Dott. Maurizio Mainetti, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con deliberazione della Giunta Regionale n. _____

PREMESSO CHE

- che l'Università di Modena e Reggio Emilia, che sviluppa l'alta formazione scientifica anche ai fini dell'avanzamento culturale, scientifico e tecnologico dei territori su cui insiste, ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto raccordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze dell'Agenzia, nel pieno rispetto della libertà e delle reciproche autonomie;

- che l'Agenzia al fine di ottimizzare le interazioni fra le proprie funzioni e le attività di ricerca e di didattica svolte dall'Università di Modena e Reggio Emilia ritiene importante che i rapporti esistenti vengano consolidati e che nell'ambito degli stessi sia attivata una collaborazione in particolare con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche con riferimento al Corso di perfezionamento in "Emergenze territoriali, ambientali e sanitarie" (EMTASK);

- che entrambe le parti hanno manifestato l'interesse a dare continuità e sviluppo all'attività di studio, ricerca e formazione, in particolare su tematiche riguardanti il territorio, l'ambiente e la sanità, produttive e svolte a condizione di reciproco favore;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO

Il Dipartimento e l'Agenzia avvalendosi delle rispettive competenze si impegnano a collaborare per la realizzazione e conduzione del Corso di Perfezionamento Universitario in "Emergenze Territoriali, Ambientali e Sanitarie" relativamente alle attività di competenza.

Articolo 2 - ATTIVITA'

Le Parti si impegnano a sviluppare la suddetta collaborazione attraverso:

a) La disponibilità del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche a garantire per le iniziative seminariali e di approfondimento didattico previste durante il corso, la possibilità di partecipazione ai dipendenti ed ai collaboratori dell'Agenzia secondo criteri concordati tra i referenti per l'attuazione della presente convenzione;

b) lo svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato individuato dall'Agenzia, di seminari, conferenze ed attività didattiche da definirsi nell'ambito dell'offerta didattica del Corso di Perfezionamento in oggetto, nei limiti della normativa vigente e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Agenzia.

Articolo 3 - DURATA

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione con riferimento all'anno accademico di inizio del Corso e sino alla sua conclusione e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno su istanza dell'Agenzia.

Articolo 4 - ONERI ECONOMICI

La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le parti, in quanto i costi relativi all'esecuzione delle attività saranno supportati ognuno per la propria competenza.

Articolo 5 - COPERTURE ASSICURATIVE

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto con idonee polizze di "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" e "Infortuni" alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività previste al precedente Art. 2 ed di altre ulteriori che si rendessero opportune nell'ambito della collaborazione avviata. Gli estremi di tali polizze sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali ai seguenti link:
e la consultazione ha valore di reciproca notifica.

Articolo 6 - ASSICURAZIONI INAIL

Il Dipartimento dichiara che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia garantisce altresì la copertura assicurativa contro

gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato:

a) relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003);

b) relativamente ai tirocinanti laureati ed al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa/ente e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Articolo 7 - SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ai partecipanti al Corso di Perfezionamento di cui alla presente Convenzione si applicano le medesime tutele dei lavoratori dipendenti, individuate, per le mansioni svolte, dal documento di valutazione dei rischi, ivi compresa l'eventuale sorveglianza sanitaria, l'informazione/formazione adeguate, la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nei casi previsti dalla normativa in materia, la sorveglianza sanitaria e la relativa idoneità sanitaria allo svolgimento dell'attività connessa al tirocinio sono certificate dal medico competente della struttura ospitante.

Gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria sono a carico degli Enti promotori.

Gli oneri relativi alla informazione, alla formazione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) sono a carico della struttura ospitante.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 7

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e dei successivi eventuali altri contratti attuativi, si conviene che **le Parti** ne diano tempestivo avviso alle rispettive compagnie assicurative o ai Broker incaricati, qualora nominati in qualità di intermediari gestori delle polizze, secondo le procedure con gli stessi convenute e nella più stretta collaborazione per favorire la più rapida ed efficace soluzione della problematica.

Articolo 9 - PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza

ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Articolo 10 - Referenti

1. Sono individuati quali Referenti per l'attuazione della presente Convenzione:

- per l'Agenzia: la Dott.ssa Rita Nicolini;
- per l'Università: _____

2. I predetti Referenti provvederanno all'organizzazione ed alla gestione delle attività e dei programmi, nonché ad ogni altro adempimento necessario per la corretta ed efficace attuazione della presente Convenzione.

Articolo 11 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, nell'impossibilità del raggiungimento di una definizione bonaria, è competente il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a) n. 2 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i..

Foro convenzionale è quello di Bologna.

Articolo 12 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo 13 - REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 672/1972 e dell'art. 2 della tariffa, parte I, a cura e spese dell'Agenzia.

Letto approvato e sottoscritto, con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
IL DIRETTORE
(Prof.ssa Monica SALADINI)

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio Mainetti)